

IMPOSTE DIRETTE

Detrazione 65% per riqualificazione energetica

Art. 1, c. 2, lett. a)

È prorogata al 31.12.2017 la detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi della stessa natura relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2021.

Per le spese sostenute dal 1°1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%.

La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.6.2015.

Le detrazioni nella misura maggiorata sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.6.2015.

Detrazione 36-50% per ristrutturazioni edilizie

Art. 1, c. 2, lett. c)

È prorogata al 31.12.2017 la detrazione del 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per le spese sostenute dal 1°1.2017 al 31.12.2021 per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°1.2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A decorrere dal 1°1.2017 e fino al 31.12.2021 le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza 3274/2003.

Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%. Con decreto ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi antisismici con riduzione del rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta del 70% e dell'80% spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. A decorrere dal 1°1.2017 tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Detrazione per acquisto di mobili

Art. 1, c. 2, lett. c)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di ristrutturazione, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1°1.2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di ristrutturazione edilizia.

Incumulabilità delle agevolazioni per misure antisismiche

Art. 1, c. 3

Le nuove detrazioni per l'adozione di misure antisismiche non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (super e iper ammortamento)**Art. 1, cc. 8-13**

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (super ammortamento) anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il 30.6.2018 a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo citato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (iper ammortamento).

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che, nel periodo citato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%.

Per la fruizione dei benefici dell'iper ammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle maggiorazioni previste.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di esclusione dei beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e costruzioni. È confermata anche l'irrilevanza delle maggiorazioni ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata**Art. 1, cc. 17-23**

Il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di cassa, anziché principio di competenza).

La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive; è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive, degli ammortamenti e degli accantonamenti di quiescenza e previdenza.

Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi delle nuove disposizioni a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa,

i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il principio di cassa è applicabile anche nella determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'Irap.

I soggetti che rientrano nei limiti previsti per la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in un diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente periodo.

I componenti positivi e negativi di reddito, diversi dai precedenti, sono annotati nei citati registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I registri Iva sostituiscono i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui sono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

I soggetti esonerati dagli adempimenti Iva non sono tenuti ai nuovi obblighi di tenuta dei registri.

Il nuovo regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non siano superati i limiti per la contabilità semplificata.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti previsti, possono, per il primo anno, tenere la nuova contabilità semplificata.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Con apposito Decreto Ministeriale possono essere adottate le disposizioni attuative.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

Art. 1, c. 36

Il versamento della ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500.

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30.6 ed il 20.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto tale importo.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'inosservanza della nuova disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997.

Limite di deducibilità per locazione autovetture per agenti

Art. 1, c. 37

Il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

Blocco aumenti aliquote tributi regionali e comunali

Art. 1, c. 42

Anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi confermata per l'anno 2016 (misura applicata per l'anno 2015).

Irpef imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

Art. 1, c. 44

Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Regime fiscale agevolato società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro

Art. 1, c. 50

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1°.1.2017 è elevato a 400.000 euro l'importo massimo dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle associazioni senza scopo di lucro per l'accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile.

Agevolazioni per rientro di ricercatori

Art. 1, c. 149

Le agevolazioni fiscali previste per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero dall'art. 44 D.L. 78/2010 sono rese permanenti.

Regime speciale per lavoratori impatriati

Art. 1, cc. 150, 151

L'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dall'art. 16 D. Lgs. 147/2015 è estesa anche ai lavoratori autonomi, con aumento dal 30% al 50% dell'ammontare del reddito esente.

Il criterio di determinazione agevolata del reddito si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° 1.2017. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato.

Imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia

Art. 1, cc. 152-159

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'imposta sostitutiva dell'Irpef è calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 C.C.. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'art. 433 C.C.

I soggetti che esercitano l'opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 D.L. 167/1990 (quadro RW) e sono esenti da Ivie e Ivafe.

Detassazione dei premi di risultato

Art. 1, c. 160

Sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (anziché 2.000 euro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le somme e i valori determinati secondo il valore normale di specifici beni (di cui all'art. 51, c. 4 Tuir) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste per i fringe benefit (autovetture, prestiti, fabbricati in locazione) e non sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme agevolabili con la detassazione.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria versati e il valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme oggetto di detassazione, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000 (anziché 50.000 euro).

Il limite di 3.000 euro è aumentato fino a un importo non superiore a 4.000 euro (anziché 2.500 euro) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Detassazione dei premi contro il rischio di non autosufficienza

Art. 1, c. 161

Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, c. 2, lett. d), nn. 1) e 2) D.M. Lavoro 27.10.2009), o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro esclusi da Irpef

Art. 1, c. 162

L'esclusione dalla base imponibile Irpef delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza si applica anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici superiori

Art. 1, c. 294

La detrazione Irpef del 19% e la deducibilità ai fini Ires riconosciuta alle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa è estesa a quelle effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.

Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

Art. 1, cc. 547, 548

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1° 1.2017, è pari al 24%.

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal nuovo regime sono computabili in diminuzione dai redditi, ai sensi dell'art. 8, c. 3 Tuir, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni. L'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

L'applicazione delle nuove disposizioni esclude quella del regime di imputazione del reddito per trasparenza di cui all'art. 5 Tuir.

Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale hanno effetto; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

La nuova disciplina è estesa anche alle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir.

Per i soggetti che applicano le nuove disposizioni, l'ammontare del contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti è determinato senza tenere conto delle nuove disposizioni in materia di Iri.

Ace

Art. 1, cc. 549-553

È abrogata la disposizione che prevede la determinazione con decreto dell'aliquota percentuale aumentata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale per le società quotate (mai entrata in vigore in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale fissata con decreto alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Dall'8° periodo d'imposta (2018) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7%. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5%, al 4,75% e al 2,3%.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.

La disciplina prevista in materia di società di capitali è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015.

Per le persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione al riporto delle perdite si estende anche alle eccedenze del rendimento nozionale.

Nelle situazioni di crisi di impresa, oltre alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi, anche le eccedenze Ace riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Art. 1, cc. 554, 555

È riaperta la possibilità di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti non in regime d'impresa alla data del 1° 1.2017.

La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, è fissata al 30.6.2017.

Rivalutazione dei beni d'impresa**Art. 1, cc. 556-564**

Le società di capitali e i soggetti assimilati indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2016, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1°.1.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, quelle del regolamento di cui al D.M. Finanze 13.04.2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al D.M. Economia 19.4.2002, n. 86 e dell'art. 1, cc. 475, 477 e 478 L. 311/2004.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2018.

Cessione agevolata di beni ai soci ed estromissione immobili dell'impresa individuale**Art. 1, cc. 565, 566**

Le disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30.09.2016 ed entro il 30.9.2017.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.06.2018.

Le disposizioni si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni, posseduti alla data del 31.10.2016, poste in essere dal 1°.1.2017 al 31.5.2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 16.6.2018. Per i soggetti che si avvalgono della proroga gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1°.1.2017.

Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura**Art. 1, c. 567**

L'emissione della nota di credito per il recupero dell'Iva indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione, possono essere effettuati nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si sono concluse infruttuosamente.

La disposizione annulla la disciplina introdotta nell'art. 26 Dpr 633/1972 dalla L. 208/2015.

DIRITTO DEL LAVORO**Aliquota contributiva Gestione Separata Inps per professionisti senza cassa****Art. 1, c. 165**

A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

Art. 1, cc. 166-178

A decorrere dal 1° 5.2017, in via sperimentale fino al 31.12.2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta all'Inps, tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

Il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello e con i modelli da approvare, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso.

Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

La durata minima dell'APE è di 6 mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite con decreto.

L'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

L'istituto finanziatore trasmette all'Inps e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

L'erogazione del prestito ha inizio entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. L'Inps trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 184/1997 in tema di contribuzione volontaria.

Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'Irpef. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'Inps recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Indennità per accesso alla pensione di vecchiaia per disoccupati e assistenza a disabili

Art. 1, cc. 179-186

In via sperimentale, dal 1° 5.2017 e fino al 31.12.2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle condizioni previste, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. L'indennità è riconosciuta alle persone che:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla L. 232/2016 che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

L'indennità è erogata mensilmente su 12 mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il

trattamento di disoccupazione (Asdi), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Quattordicesima ai titolari di pensione

Art. 1, c. 187

È disposto l'incremento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti previsti dalla tabella D allegata alla L. 232/2016.

Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Art. 1, cc. 188-193

A decorrere dal 1° 5.2017, in via sperimentale fino al 31.12.2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia e in possesso della certificazione per l'APE, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° 1.2007.

Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate. Per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011 (riforma Fornero) e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Pensione per lavoratori precoci

Art. 1, cc. 199-205

A decorrere dal 1° 5.2017, il requisito contributivo di cui all'art. 24, c. 10 D.L. 201/2011 è ridotto a 41 anni per i lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla L. 232/2016 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, cc. 1, 2 e 3 D. Lgs. 67/2011.

Al requisito contributivo ridotto continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita.

A far data dalla sua decorrenza, il trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Il beneficio non è inoltre cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro per le quali è previsto il requisito contributivo ridotto, fermo restando la contribuzione figurativa per i sordomuti e gli invalidi civili superiore al 74%.

Pensione per lavori usuranti

Art. 1, cc. 206-209

Con effetto dal 1°.1.2017 sono abrogate, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le finestre relative alle decorrenze del trattamento pensionistico.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora tali lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative usuranti, per un periodo di tempo pari alternativamente:

- a) ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa (non più solo per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017);
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (non più solo per le pensioni aventi decorrenza dal 1°.1.2018).

In via transitoria, con riferimento ai requisiti richiesti, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

- a) entro il 1.03 dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31.12.2016;
- b) entro il 1.03 dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
- c) entro il 1.05 dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1.01.2018.

Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti sono considerate particolarmente usuranti in via generale e il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva è utilizzato anche ai fini dell'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.

Opzione donna

Art. 1, cc. 222-225

Dal 1°.1.2017 la facoltà di accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di specifici requisiti è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di anzianità contributiva previsti dall'art. 9, c. 1 L. 243/2009 per effetto degli incrementi della speranza di vita, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Per tali lavoratrici restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità.

Esonero contributivo per alternanza scuola-lavoro

Art. 1, cc. 308-313

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1°.1.2017 al 31.12.2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero spetta, a domanda e alle condizioni previste, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati.

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Esonero contributivo in agricoltura

Art. 1, cc. 344, 345

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1°.1.2017 e il 31.12.2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate delimitate.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore

Art. 1, c. 354

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al D.M. Lavoro 22.12.2012.

Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per interventi di messa in sicurezza degli edifici

Art. 1, c. 2, lett. b)

È prorogato al 31.12.2017 il termine entro cui dovranno essere definite misure e incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e l'incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica degli edifici esistenti.

Credito di imposta per strutture ricettive

Art. 1, cc. 4-7

Il credito d'imposta per strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014) è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica ovvero acquisto di mobili. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica (L.96/2006 e norme regionali).

Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti delle risorse stanziare.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Art. 1, cc. 15, 16

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 è riconosciuto per le spese sostenute fino al 2020, anziché fino al 2019. Inoltre, sono elevati dal 25 al 50% la misura del credito di imposta e da 5 a 20 milioni di euro il limite massimo per ciascun beneficiario.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo SEE ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.

Il credito di imposta, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Trasferimenti di fondi rustici nei territori montani

Art. 1, c. 47

Riproposte le agevolazioni di cui all'art. 9, c. 2 Dpr 601/1973, ai sensi del quale nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni

Agevolazioni per investimenti in start up

Art. 1, cc. 65-69

L'atto costitutivo le successive modificazioni di start up innovative e di incubatori certificati possono essere redatti con atto sottoscritto con firma digitale, ovvero anche con firma elettronica avanzata autenticata (art. 25 codice amministrazione digitale).

Dal 2017 l'importo massimo della detrazione Irpef fruibile per investimenti nel capitale di start up è aumentato a euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni (per la detrazione ai fini sia Irpef, sia Ires).

A decorrere dall'anno 2017, le aliquote delle agevolazioni sono aumentate al 30%.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

È abrogato l'art. 4, c. 9-bis D.L. 3/2015, che prevedeva che alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, si applichi l'agevolazione di cui all'art. 29 D.L. 179/2012 qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita secondo il modello uniforme, ovvero con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria

Buono per frequenza asili nido bambini affetti da gravi patologie

Art. 1, c. 355

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità. Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il beneficio non è cumulabile con la detrazione dall'imposta delle spese per gli asili nido ai fini Irpef e non è altresì fruibile contestualmente con il voucher per baby-sitting e asili nido.

Voucher baby-sitting e asili nido

Art. 1, cc. 356, 357

Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il voucher baby-sitting (pari a 600 euro mensili per massimo 6 mesi in alternativa al congedo) è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici

Canone Rai**Art. 1, c. 40**

Per l'anno 2017 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente all'importo di euro 90.

Erogazioni liberali alle scuole paritarie**Art. 1, c. 620**

Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

Bonus cultura per diciottenni e credito d'imposta per acquisto strumenti musicali**Art. 1, c. 626**

Le disposizioni relative al bonus cultura, di cui all'art. 1, c. 979 della L. 208/2015, si applicano nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono 18 anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Per l'anno 2017, nel limite complessivo di spesa previsto, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 1, c. 984 della L. 208/2015, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concesso un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.